

PROCESSO AMMINISTRATIVO – TUTELA CAULEARE: T.A.R. Sicilia Catania - Sezione Terza – Sentenza 5 marzo 2025, n. 818.

1. Giustizia amministrativa – Tutela cautelare – Ordinanza cautelare propulsiva – Remand – Nuovo provvedimento sostitutivo – Effetti: cessazione della materia del contendere o sopravvenuto difetto di interesse -Ragioni.

2. Giustizia amministrativa – Tutela cautelare – Ordinanza cautelare propulsiva – Remand – Effetti meramente interinali -Ragioni.

1. Qualora l'amministrazione, nell'adozione di un nuovo provvedimento a seguito di ordinanza cautelare propulsiva (*remand*), manifesti in maniera espressa e inequivoca che tale determinazione sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda sub iudice (e non mera esecuzione a quanto statuito nell'ordinanza cautelare) sarà possibile qualificare quest'ultima a guisa di nuovo provvedimento amministrativo, sostitutivo del precedente, con conseguente cessazione della materia del contendere ovvero improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, a seconda se il nuovo atto abbia contenuto satisfattivo, o meno, della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente. (1)

2. “... la richiesta di una c.d. ordinanza di remand all'amministrazione affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente in toto compatibile (specialmente sotto il profilo dogmatico: essendo ben noto come, a dispetto di ciò, essa nella prassi curiale continui a essere fin troppo applicata) né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare: e ciò perché andrebbe considerato che per sua natura il provvedimento cautelare non dovrebbe poter definire il giudizio sull'atto impugnato (né, dunque, potrebbe ordinare di confezionarne uno nuovo, impugnabile con motivi aggiunti, facendo così rinascere il processo dalle sue ceneri sol perché il giudice abbia scelto di non percorrere la via maestra della definizione della causa con sentenza), essendo solo con la sentenza che il giudice deve decidere il giudizio, sicché appare quantomeno opinabile che abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa (circa uno specifico provvedimento) con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare; Ritenuto che, ove si convenga su tale ultimo profilo, non residuino possibilità diverse – altrimenti risultando dogmaticamente fuori sistema, in senso processuale, il c.d. remand – dal considerare tale ordinanza o un mero suggerimento, non coercibile, rivolto all'amministrazione (a ciò essendo però fin troppo facile replicare che il giudice fa sentenze, ordinanze e decreti, ma non dà consigli, né fa inviti, alle parti); ovvero, quale unica altra alternativa, dal postulare che l'efficacia della pronuncia sollecitata dal giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività, e non già imposta iusso iudicis) non dispieghi effetti più che interinali, ossia destinati a caducarsi ex se con la decisione della causa nel merito” (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5662; sez. V, 14 giugno 2022, n. 4820. Difformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2025, n. 518; T.a.r. per la Sicilia, sez. V, 4 novembre 2024, n. 3016; T.a.r. per l'Emilia Romagna, sez. I, 18 luglio 2024, n. 532; T.A.R. Lazio Roma sez. IV, 18 gennaio 2024, n.888 (secondo cui il nuovo provvedimento, anche se indotto da un'ordinanza cautelare, costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento confermato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta avverso l'originario provvedimento che, pertanto, è destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse concentrandosi l'interesse all'azione avverso il nuovo provvedimento adottato dall'amministrazione a seguito della rinnovata istruttoria e motivazione).

(2) In tal senso decreto C.g.a. n. 38/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 15, co. 4, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Capitaneria di Porto di Salerno e della Guardia Costiera Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato alle controparti e depositato il 3 febbraio 2025, parte ricorrente ha riassunto “...il giudizio incardinato dinanzi al TAR Campania, sez. Salerno (REG. RIC. 1167/2024), concluso con provvedimento giudiziale n. 4/2024, pubblicato l'8 gennaio 2025”, con cui il giudice amministrativo campano ha declinato la competenza in favore di questo Tribunale.

I fatti di causa possono essere così riassunti:

- l'odierno ricorrente, in servizio presso il Corpo delle Capitanerie di Porto di Riposto, nell'ottobre 2020 veniva assegnato temporaneamente alla Capitaneria di Porto di Salerno -OMISSIS- ai sensi della l.n. 104/92;
- il 19 dicembre 2023 il medesimo comunicava all'Amministrazione l'avvenuto decesso del genitore, presentando, in data 8 gennaio 2024, una nuova istanza di assegnazione temporanea, stavolta per -OMISSIS-;
- il 9 gennaio 2024 la Capitaneria di Porto di Salerno comunicava la decadenza del ricorrente dai benefici della l.n. 104/92 -OMISSIS-, trasmettendo agli Uffici competenti la nuova istanza di assegnazione temporanea presentata;
- con provvedimento del 25 gennaio 2024 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto disponeva il rientro del ricorrente presso la sede di servizio di Riposto;
- tale determinazione veniva impugnata con ricorso iscritto al r.g. n. 255/2024 del T.A.R. Campania, sede di Salerno;

- con successiva nota del 26 marzo 2024, il medesimo Comando Generale rigettava la richiesta del ricorrente protesa all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 33, co. 3, della l.n. 104/92, -OMISSIS-, sulla scorta della mancanza di posizioni organiche nelle tre sedi chieste;

- anche questa determinazione veniva impugnata nel medesimo giudizio iscritto al r.g. n. 255/2024 davanti al T.A.R. Salerno, con ricorso per motivi aggiunti, con coeva istanza di misure cautelari;

- con l'ordinanza propulsiva n. 172/2024 il T.A.R. Salerno sanciva l'obbligo della p.a. di riesaminare l'istanza del ricorrente, precisando come, ove non fosse stata più disponibile la posizione in precedenza occupata dal medesimo, la domanda avrebbe dovuto comunque essere nuovamente vagliata anche al fine di individuare, in contraddittorio col militare, delle sedi alternative a quelle chieste, purché più vicine alla persona da assistere rispetto alla sede di servizio di Riposto;

- con provvedimento del 21 giugno 2024, l'Amministrazione resistente, in esecuzione dell'ordinanza di remand del g.a. campano, statuiva come *“In via conseguente a quanto disposto con l'ordinanza in riferimento d) dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione distaccata di Salerno, relativamente al riesame del provvedimento emanato con il dispaccio in prosecuzione d), si osserva, in primo luogo, che resta immutato il quadro istruttorio precedentemente delineatosi poiché a tutt'oggi non si rilevano, nelle sedi richieste (Salerno, Capri e Palinuro), posizioni tabellari vacanti e disponibili (cfr. art. 981 comma 1 lettera b del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66) ai fini di un'utile collocazione compatibile con lo stato del militare istante, ossia relativamente al grado/ruolo rivestito dallo stesso (-OMISSIS-)... Fermo quanto sin qui sviluppato in termini di considerazione e di riferimenti, al fine di conformarsi al dispositivo cautelare reso dal T.A.R. Campania – Salerno, questo Comando generale ha vagliato – fra le articolazioni in cui, in esito alla definita programmazione d'impiego 2024, residuano vacanze organiche utili allo scopo – le possibili sedi alternative, poste ad una minore distanza chilometrica rispetto all'attuale Comando di assegnazione del Sottufficiale (Riposto). Pertanto, per una susseguente rivalutazione del procedimento finalizzato all'individuazione, in contraddittorio con l'interessato, di una sede ove egli possa trovare utile collocazione al fine di un eventuale trasferimento assistenziale ai sensi della Legge 104/92, sono state prese in considerazione, nel dettaglio, tutte le sedi insistenti nelle Direzioni marittime di Reggio Calabria, Bari, Napoli, Pescara e Civitavecchia. All'esito della sopracitata rivalutazione, sono state individuate quelle di Pescara (Saguarcost) e Civitavecchia quali uniche sedi che tuttora presentano limitatissime vacanze organiche nel ruolo Marescialli. Per quanto sopra, qualora l'interessato ritenga che una di dette soluzioni proposte sia confacente con le proprie necessità assistenziali, lo si invita a produrre specifica nuova istanza ex art. 33 comma 5 della Legge 104/92 indicando la propria preferenza rispetto alla sede d'interesse, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente”*;

- quest'ultima determinazione, con cui la p.a. si è espressa a seguito del *dictum* cautelare del g.a campano, è stata oggetto di gravame con ricorso autonomo, iscritto al r.g. n. 1167/2024 presso il T.A.R. Salerno;

- i due giudizi *de quibus*, all'udienza pubblica del 17 dicembre 2024, passavano in decisione, con successiva pubblicazione delle sentenze in data 8 gennaio 2025, con cui, su entrambi, veniva declinata la competenza in favore di questo Tribunale (sentenza n. 12/2025, relativa al giudizio di cui al r.g. n. 255/2024 e sentenza n. 4/2025, afferente alla causa di cui al r.g. n. 1167/2024);

- così come sopra anticipato, il ricorrente provvedeva alla riassunzione, in maniera espressa, della (sola) causa iscritta r.g. n. 1167/2024 del T.A.R. Salerno, definita con sentenza n. 4/2025, ma non anche di quella definita dalla sentenza n. 12/2025 (r.g. n. 255/2024).

2. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che il pronunciamento sull'odierna spetterebbe al T.A.R. Lazio, con sede in Roma.

Nel merito, la p.a. resistente ha chiesto il respingimento del gravame in quanto infondato.

3. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, previo avviso reso alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., con riferimento ad un profilo di inammissibilità del gravame rilevato d'ufficio, nonché ai sensi dell'art. 60, c.p.a., come trascritto a verbale, il ricorso riassunto è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza breve.

4. Il Collegio deve anzitutto disattendere l'eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale, atteso che, diversamente da quanto prospettato, l'odierna controversia non ha ad oggetto l'impugnativa di atti statali, dovendo la competenza essere individuata sulla base del criterio speciale della sede di servizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, co. 2, del codice di rito amministrativo.

Proprio la sede di servizio, peraltro, con le sentenze del T.A.R. Campania sopra riportate, risulta essere stata correttamente individuata nel Comando di Riposto (CT), nell'ambito del quale, alla data della proposizione dei ricorsi, in parola, il ricorrente era stato già comandato a rientrare al termine del periodo di assegnazione temporanea ex l.n. 140/92 per prestare assistenza al padre.

Da un punto di vista squisitamente giuridico, quindi, il dispaccio di trasferimento del 25 gennaio 2024, poi impugnato col primo ricorso incardinato davanti al T.A.R. campano, ha prodotto l'effetto del trasferimento di sede del ricorrente da Salerno a Riposto, con ciò significando che, da quel momento, la competenza sulla causa, ai sensi del richiamato art. 13, co. 2, c.p.a., avrebbe dovuto essere individuata in favore di questo Tribunale, così come poi statuito.

Superata la questione in rito sollevata dall'Amministrazione resistente, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni già comunicate alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a. e di seguito evidenziate.

5. La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di precisare come “*La concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell'amministrazione resistente (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito — come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio — ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell'amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto soddisfattivo della pretesa azionata*” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5662/2023).

Sulla stessa scia, la giurisprudenza amministrativa ha altresì avuto modo di precisare come “*L'ordinanza propulsiva ha la funzione, rispondente al principio costituzionale di effettività della tutela, di promuovere un riesame procedimentale, nell'espletamento del quale la discrezionalità amministrativa rimane intatta; pertanto, l'emanazione di un ulteriore provvedimento di riesame — in dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare propulsiva — non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio o la cessazione della materia del contendere, a maggior ragione quando il provvedimento ulteriore è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato*” (T.A.R. Sardegna, sent. n. 630/2021).

In sostanza, la nuova determinazione assunta dalla p.a. a seguito di un ordinanza cautelare propulsiva (c.d. *remand*) è in grado di sostituire il precedente provvedimento oggetto di gravame, determinando la cessazione della materia del contendere ovvero l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso originario, a seconda se il nuovo atto abbia contenuto soddisfattivo, o meno, della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente, soltanto laddove la p.a. non si sia limitata a dare mera esecuzione a quanto statuito nell'ordinanza cautelare, effettuando piuttosto delle valutazioni scaturenti da una nuova e autonoma volontà di provvedere, in grado di far confluire la (rinnovata) decisione dell'Amministrazione in un provvedimento diverso rispetto a quello originariamente impugnato.

Ovviamente, quest'ultima circostanza va esclusa ogni qual volta la p.a. si ridetermini nello stesso senso, mediante un atto meramente confermativo.

Per completezza, va dato atto che esiste un pur minoritario filone giurisprudenziale che ritiene come *“Il c.d. remand, essendo una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in giuoco l'assetto degli interessi già definiti con l'atto gravato, restituisce all'autorità l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; di conseguenza, il nuovo provvedimento di rigetto, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un'ordinanza cautelare del G.A. costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento confermato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento; impugnativa che è, pertanto, destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV, sent. n. 288/2024).

Secondo il citato orientamento, pertanto, non rileverebbe la sostanza della nuova determinazione adottata dalla p.a., venendo comunque in rilievo un provvedimento diverso e autonomamente rilevante sul piano giuridico, anche se esso non affonda le radici nella volontà di provvedere dell'Amministrazione.

A parere del Collegio, tuttavia, il prefato impianto esegetico sconta l'evidente *vulnus* di riconoscere alla tecnica del *remand* una portata generale ultronea rispetto al restante universo delle misure cautelari che, pur nella loro atipicità, si caratterizzano per il comune scopo di evitare che, nelle more del giudizio, la pretesa del privato venga irrimediabilmente frustrata, con conseguente inutilità dell'accesso alla giustizia, in spregio al principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del codice di rito amministrativo.

Il corollario di tale finalità è rappresentato dalle caratteristiche fondamentali delle misure cautelari, ossia quelle della “strumentalità” e della “transitorietà” rispetto al giudizio di merito, che deve rimanere l'unico in grado di risolvere *au fond* la *res litigiosa*.

In una situazione di tal fatta, aderire all'ultimo orientamento succitato significherebbe attribuire alla parte ricorrente, sempre e comunque e per il sol fatto di avere adottato un'ordinanza propulsiva, un vantaggio addirittura maggiore di quello che deriverebbe dall'accoglimento della domanda di annullamento nella sede di merito, con evidente snaturamento delle caratteristiche e della finalità delle misure cautelari.

Sulla medesima questione si è anche pronunciato, di recente, il C.g.a. che, con decreto n. 38/2024, ha avuto modo di effettuare una ricostruzione dogmatica della corretta prospettiva del sistema processuale vigente, evidenziando come *“... la richiesta di una c.d. ordinanza di remand all'amministrazione affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente in*

toto compatibile (specialmente sotto il profilo dogmatico: essendo ben noto come, a dispetto di ciò, essa nella prassi curiale continui a essere fin troppo applicata) né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare: e ciò perché andrebbe considerato che per sua natura il provvedimento cautelare non dovrebbe poter definire il giudizio sull'atto impugnato (né, dunque, potrebbe ordinare di confezionarne uno nuovo, impugnabile con motivi aggiunti, facendo così rinascere il processo dalle sue ceneri sol perché il giudice abbia scelto di non percorrere la via maestra della definizione della causa con sentenza), essendo solo con la sentenza che il giudice deve decidere il giudizio, sicché appare quantomeno opinabile che abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa (circa uno specifico provvedimento) con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare; Ritenuto che, ove si convenga su tale ultimo profilo, non residuino possibilità diverse – altrimenti risultando dogmaticamente fuori sistema, in senso processuale, il c.d. remand – dal considerare tale ordinanza o un mero suggerimento, non coercibile, rivolto all'amministrazione (a ciò essendo però fin troppo facile replicare che il giudice fa sentenze, ordinanze e decreti, ma non dà consigli, né fa inviti, alle parti); ovvero, quale unica altra alternativa, dal postulare che l'efficacia della pronuncia sollecitata dal giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività, e non già imposta iusso iudicis) non dispieghi effetti più che interinali, ossia destinati a caducarsi ex se con la decisione della causa nel merito”.

In tal senso, quindi, il Collegio ritiene di dover aderire al primo degli orientamenti pretori sopra richiamati, posto che soltanto laddove la p.a., nell'adozione di un nuovo provvedimento a seguito di *remand*, manifesti, in maniera espressa e inequivoca, che tale determinazione sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda *sub iudice*, sarà possibile qualificare quest'ultima a guisa di nuovo provvedimento amministrativo, sostitutivo del precedente, con conseguente cessazione della materia del contendere ovvero improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse.

6. Tanto premesso sul piano generale e venendo ai fatti di causa, il Collegio deve rilevare come il contenuto della determinazione adottata dall'Amministrazione resistente a seguito dell'ordinanza propulsiva del T.A.R. campano faccia espresso riferimento alla mera volontà della p.a. di dare esecuzione all'ordine del giudice impartito in sede di cautelare, dovendosi, in aggiunta, rilevare come la stessa Amministrazione confermi in toto le sue conclusioni precedenti, ribadendo la mancanza di disponibilità di organico nelle sedi chieste dal ricorrente, con successiva offerta di due sedi alternative, così come disposto col *remand*.

A venire in rilievo, dunque, non è un autonomo provvedimento amministrativo espressione di una rinnovata volontà di provvedere dell'Amministrazione, quanto piuttosto un atto, peraltro meramente confermativo del precedente, adottato al solo fine di adempiere all'ordine cautelare.

Tale determinazione, quindi, affondando le sue radici nella tutela interinale propulsiva offerta dal giudice di prime cure campano, da un lato, non è in grado di sostituire il provvedimento impugnato con il ricorso originario (r.g. n. 255/2024) e, dall'altro lato, in quanto intimamente legata alla vicenda cautelare, ha perso ogni efficacia in conseguenza dell'inutile decorso del termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale che ha declinato la competenza del T.A.R., così come stabilito dall'art. 15, co. 7, del codice di rito amministrativo.

Pertanto, l'unico ricorso riassunto davanti a questo T.A.R. (r.g. n. 1167/2024), col quale è stato impugnato il nuovo provvedimento di diniego assunto dalla p.a. a seguito di *remand* disposto, in sede cautelare nel corso di un diverso giudizio (r.g. n. 255/2024), dal giudice di prime cure campano, deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, in quanto contenente una domanda di annullamento di una determinazione che non è in grado di sostituire il provvedimento di rigetto originario impugnato col primo giudizio (r.g. n. 255/2024).

7. In merito, non soccorrono le dichiarazioni difensive rese dal procuratore di parte ricorrente in sede di camera di consiglio e trascritte a verbale, tenuto conto che, diversamente da quanto prospettato, i due ricorsi incardinati davanti al T.A.R. Salerno (r.g. nn. 255 e 1167 del 2024) non risultano essere stati mai riuniti, così come dimostrato dal fatto che essi risultano essere stati definiti con due autonomi provvedimenti con cui è stata declinata la competenza in favore di questo Tribunale (rispettivamente, sent. n. 12 e 4 del 2025, pubblicate il giorno 08.01.2025), e non con un'unica sentenza come sostenuto dalla difesa della parte privata.

8. In definitiva, il ricorso riassunto in questa sede processuale, iscritto al r.g. n. 1167/2024 del T.A.R. Campania, conclusosi con la sentenza di incompetenza n. 4/2025 e avente ad oggetto l'annullamento del (solo) provvedimento adottato dalla p.a. a seguito di *remand* disposto nel parallelo giudizio di cui al r.g. n. 255/2024 (non riassunto), va dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, per le ragioni sopra esplicitate.

9. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti alla luce della definizione del giudizio per una questione in rito rilevata d'ufficio dal Collegio e della peculiarità del caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei parenti per cui parte ricorrente ha chiesto il beneficio dell'assegnazione temporanea.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore

Valeria Ventura, Referendario